

CAPITOLO I

INTRODUZIONE ALLA STORIA ROMANA

SOMMARIO: 1. Le fonti; 2. La famiglia e il diritto privato; 3. Le istituzioni dello Stato; 4. L'economia; 5. La religione.

1. LE FONTI

Per la ricostruzione storica di un'epoca tanto lontana da noi, il problema di base è costituito dalla scarsità e dalla frammentarietà della documentazione pervenutaci attraverso i secoli. Quindi, per sopperire all'incompletezza di notizie nella tradizione storiografica, dobbiamo ricavare informazioni anche da opere letterarie non propriamente storiche (componimenti poetici, discorsi, lettere, trattati retorici, filosofici o tecnici, ecc.) e da altri tipi di documenti (epigrafi, monete, papiri, fonti monumentali non scritte). Poiché gli storici antichi erano interessati con larga prevalenza agli avvenimenti politico-militari, per delineare l'ambiente socio-economico, per esempio, diventano utili il frammento papiraceo che riporta i conti di cassa o il coccio ceramico che proviene da una data regione.

Ci interessa tutto quanto contribuisca a illuminare il periodo e i problemi in esame. Archeologia, epigrafia, numismatica, papirologia, che un tempo si definivano scienze ausiliarie della storia, hanno ormai raggiunto un ampio sviluppo autonomo nei rispettivi campi e offrono una messe d'informazioni specialistiche che permette di chiarire molteplici aspetti del mondo antico. L'indagine archeologica si avvale di tecnologie moderne per la prospezione stratigrafica, la ricerca subacquea e la fotografia aerea. L'aerofotografia rende possibile riconoscere sul terreno le tracce degli insediamenti, della centuriazione e in generale dei mutamenti del paesaggio.

Le fonti primarie sono contemporanee agli avvenimenti che documentano: in questa categoria rientrano le testimonianze archeologiche (dal grande edificio all'utensile di uso quotidiano), epigrafiche, numismatiche, papirologiche e anche storico-letterarie, purché scritte durante lo svolgimento dei fatti che trattano (come l'epistolario di Cicerone).

Le fonti secondarie implicano invece un ripensamento da parte dello storico, che nella sua narrazione ricostruisce i fatti dei quali non è stato testimone.

Solo sullo scorcio della II Punic, a oltre mezzo millennio dalla fondazione dell'Urbe, i Romani avvertirono il bisogno di ricostruire, almeno a grandi linee, la loro storia pregressa per proporla all'attenzione altrui. Si imputa il ritardo al pragmatismo di Roma, troppo assorbita dai problemi materiali per dedicarsi alle lettere, ma il desolante silenzio dell'Italia preromana e poi romanizzata in fatto di testimonianze scritte dovrebbe relativizzare il fenomeno: nessuno fino allora aveva fatto cose di cui non avvertisse la necessità.

Nacque così la prima annalistica, redatta in greco per farsi conoscere all'esterno fra genti militarmente impari ma culturalmente più avanzate, con le quali si era entrati in competizione per l'egemonia nel Mediterraneo. Alla fase di produzione in lingua greca, ancora in auge a metà II sec. a.C., reagì energicamente Catone, che adottò per le sue *Origines* il latino, rivendicando l'orgoglio nazionale anche a dispetto delle esigenze propagandistiche.

Erano trascorsi secoli dall'inizio dell'era capitolina e repubblicana (509 a.C.), per non parlare dell'età monarchica, per cui fondamentale risultava procurarsi un'acconcia documentazione. Questa esisteva in quantità, ma disomogenea: *libri pontificum* e *magistratum*, liste svariate di funzioni pubbliche, iscrizioni anche private; inoltre le famiglie più prestigiose conservavano gelosa memoria delle gesta compiute da antenati illustri. All'amalgama di detto materiale col patrimonio favolistico tramandato oralmente concorse una falsariga storica già tracciata da greci quale Timeo di Taormina (IV-III sec. a.C.). Se i primi annalisti posero le basi, i successori rimpolparono ove possibile con nuove acquisizioni, più spesso con mere invenzioni, dettate da malinteso patriottismo e talora da insana adulazione verso le famiglie di appartenenza genetica o clientelare, come stigmatizza Cicerone nel *Brutus*.

Sullo schema primordiale, consistente nel riproporre gli eventi *ab Urbe condita* anno per anno, si innestano altre modalità di trattazione: la monografia storica, dedicata a una situazione specifica o comunque ad un periodo definito, non più continuativamente dall'origine romulea (Sallustio), e la biografia (Nepote, Igino), che si sviluppa in pari con la letteratura esemplare, di fatti e detti memorabili atti ad evidenziare capacità e limiti, difetti privati e pubbliche virtù di protagonisti della storia; Valerio Massimo (30 d.C.), riferimento sommo in

materia, tanto ricco da prestarsi a essere epitomato, professa di voler riassumere i racconti di altri. Troppo estesi per una rapida conoscenza.

Dionigi di Alicarnasso si fermò al 264 a.C., dove iniziavano, seppur in sintesi, le *Storie* di Polibio (II sec. a.C.), a sua volta prosecutore di Timeo. Di Polibio e Dionigi l'opera si conserva solo in parte: i primi cinque libri polibiani e ampi estratti da 6 sgg.; i primi dieci, più frammenti, dei venti dionisiani. Polibio e Dionigi scrissero in greco, lingua altresì della *Biblioteca storica* di Diodoro Siculo, una storia universale dalle origini alle campagne galliche di Cesare.

Il filone annalistico confluisce in Livio, con il quale in pratica si esaurisce; la trattazione monumentale, da Romolo ad Augusto, decreta l'oblio della precedente produzione. Dei 142 libri originari restano 1-10 e 21-45, risp. dalle origini alla terza sannitica e dalla seconda punica alla terza macedonica; alle parti mancanti sopperiscono in qualche misura le *Periochae*, a metà fra indice e sunto dei singoli libri, e l'ampia produzione di epoca imperiale che ripropone in termini liviani la storia repubblicana, fino a Eutropio (IV sec.). Tramite Orosio (V sec.) si registra un recupero parziale anche della produzione antiromana, travasatasi direttamente da Pompeo Trogo (età augustea) nell'*Epitome* di Giustino (III sec.?).

In epoca imperiale parte della letteratura d'opposizione fu cassata dal regime; sono sopravvissuti i conformisti (Velleio Patercolo) e i disimpegnati, almeno all'apparenza: Curzio Rufo, Arriano. Perduta la storiografia del I sec. (Plinio il Vecchio), fors'anche perché offuscata da Tacito (*Annali* e *Storie* dal 14 al 68 e dal 69 al 96), s'impone la biografia: Svetonio (età adrianea: *Vite dei dodici Cesari* fino a Domiziano), Mario Massimo (III sec.), i *Caesares* di Aurelio Vittore (IV sec.: da Augusto a Costanzo II), l'*Historia Augusta* (IV-V sec.). La persistenza ai vertici dell'impero di un comando unico riattualizza il confronto con i *clari viri* della grecità, onde il recupero di personaggi illustri nelle *Vite Parallele* greco-romane di Plutarco (fine I-inizi II sec.) e, per converso, la rivisitazione della storia romana monarchica e repubblicana in funzione di esaltazione augustea (Floro, II sec.).

Non mancano storie locali e settoriali, ad es. sulle campagne partiche, ma per trattazioni di ampio respiro occorre accontentarsi della *Geografia* 'antropica' di Strabone (età augustea), della storia etnografica di Appiano (II sec.), per approdare alla *summa* di storia romana dalle origini ai Severi redatta nel III sec. da Dione Cassio: 80 libri recuperabili nelle parti mutile attraverso i sunti di età bizantina. Le opere storiche di Eusebio di Cesarea 'coprono' (in ogni senso) l'età costantiniana, mentre con la sezione superstite di Ammiano Marcellino (libri 14-31) ci si avvia alla fine del IV sec. guidati con sicurezza dall'ultimo grande storico della romanità. Scarsi di pregio letterario, ma documenti importanti risultano infine Erodiano, con le vicende da Marco Aurelio a

Massimino, e gli autori cristiani, da Lattanzio ai redattori di *Storie ecclesiastiche*, alquanto monocoli nella visione e riproposizione dei fatti.

La storiografia antica fornisce il filo conduttore degli avvenimenti e la maggior parte delle notizie, ma richiede un esame critico, poiché lo storico interpreta la tradizione sotto l'influenza dei suoi personali interessi. Ad esempio, la seconda annalistica tende a riportare all'indietro nel tempo delle età più antiche i problemi agrari coi modi e le caratteristiche del periodo graccano, che era appena stato di drammatica attualità. Gli storici romani sono quasi sempre, eccetto Livio, uomini politici, per cui la storiografia diventa una continuazione o un altro aspetto dell'impegno politico, con ovvi condizionamenti.

È perciò necessario applicare alle fonti la critica storica, cioè valutare l'attendibilità delle notizie, sceverando nella soggettività del racconto, influenzato dalle idee personali dello storico o da versioni propagandistiche da lui recepite. Il confronto con altri autori e la conferma offerta da documenti epigrafici o archeologici sono elementi utili alla ricostruzione degli avvenimenti.

2. LA FAMIGLIA E IL DIRITTO PRIVATO

Il *pater familias* era il capo assoluto del nucleo familiare, comprendente moglie, figli, schiavi e patrimonio. Il giurista Gaio (II sec. d.C.) osserva con compiacimento che nessun popolo ha sui figli un potere come quello esercitato dai Romani. Infatti solo alla morte del padre finiva la *patria potestas*, alla quale rimanevano sottoposti i figli, anche quando, divenuti maggiorenni, esercitavano diritti politici e potevano rivestire magistrature.

Il potere paterno era evidente già alla nascita del bambino, che, deposto ai piedi del *pater*, se questi non lo sollevava, accogliendolo nella sua famiglia, poteva essere abbandonato. Era limitata l'esposizione di un figlio maschio o di una femmina primogenita, mentre le altre neonate più facilmente potevano essere esposte.

Il paterno *ius vitae necisque* si estendeva all'esercizio della giustizia privata. Il padre aveva il diritto di uccidere la figlia colpevole di adulterio. La storia esemplare di Virginio è sintomatica della mentalità che privilegia la difesa dell'onore familiare anziché l'affetto paterno: egli uccise sua figlia piuttosto che consegnarla al prepotente decemviro Appio Claudio, il quale voleva farla sua con ogni mezzo. Al *pater familias* spettava la facoltà non solo di decidere matrimoni e divorzi dei figli, ma anche di venderli come schiavi. A metà del V sec. a.C. nelle leggi delle XII tavole è stabilita una limitazione: il figlio, dopo esser stato venduto tre volte e la figlia (di minor valore!) una volta, sarebbero diventati *sui iuris*, cioè liberi dalla *patria potestas*.

Il patrimonio familiare veniva ereditato dai figli (maschi e femmine): diseredarli era una stravaganza o la punizione per il loro cattivo comportamento.

L'istituzione dei legati testamentari, che destinavano ad estranei quote patrimoniali, sottraeva all'erede legittimo beni consistenti, tanto che dal II sec. a. C. furono emanate leggi limitative.

La diffusa pratica dell'adozione comportava per l'adottato la prassi di assumere il nome dell'adottante ed essere completamente equiparato a un figlio naturale. Quindi, anche chi non avesse avuto eredi di sangue poteva assicurare la discendenza alla propria famiglia.

Il matrimonio più arcaico instaurava la *manus maritalis*, cioè la moglie passava sotto la *potestas* del marito. Questo vincolo si stabiliva con le due antiche forme matrimoniali, per *confarreatio* e per *coemptio*. Il primo rito, che prendeva nome dalla focaccia di farro (il cereale coltivato anticamente) consumata dagli sposi davanti al pontefice massimo, aveva un solenne carattere religioso. Questo rituale cadde in desuetudine, ma rimase obbligatorio per il *flamen* e la *flaminica Diales*, che rivestivano un sacerdozio particolarmente legato all'antica tradizione. Il matrimonio per *coemptio* significava letteralmente che il marito comprava la moglie e aveva quindi un'impostazione più laica.

Il terzo tipo matrimoniale, caratterizzato dall'*usus*, si basava appunto sul principio giuridico dell'usucapione, un possesso che, protrattosi nel tempo, portava alla proprietà dell'oggetto. Poiché in questo caso la *manus maritalis* per mantenersi avrebbe richiesto un'usucapione continuata da parte del marito, fin dalle leggi delle XII tavole si trovò il modo di evitarla. Bastava che la moglie si assentasse da casa per tre notti all'anno (*trinoclis usurpatio*) per evitare la *manus maritalis*.

Le donne non potevano comunque essere *sui iuris*, cioè compiere personalmente una qualsiasi azione legale. Tuttavia per mezzo della *tutoris optio* avevano la possibilità di scegliersi un tutore compiacente che non contrastasse la loro volontà. Così verso la fine della repubblica ricche matrone amministravano direttamente il loro patrimonio e addirittura potevano influire sulle decisioni anche politiche dei loro familiari. L'ideale femminile romano però fu sempre quello che si riscontra negli elogi funerari (*casta fuit, domum servavit, lanam fecit*): moglie fedele e saggia padrona di casa, dedita alle tradizionali occupazioni domestiche, come filare la lana.

Il matrimonio poteva essere sciolto col divorzio, previsto fin dall'età più arcaica per colpe da parte della moglie. Tra queste gravi mancanze era l'aborto, condannato perché veniva sottratto al potere maschile il controllo sulla moglie e sulla prole. Con la diffusione del tipo matrimoniale *sine manu*, basato sul consenso reciproco, i divorzi divennero più frequenti. I padri, come decidevano le nozze dei figli, così potevano scioglierle: tra le famiglie della *nobilitas* nella tarda repubblica i legami matrimoniali significavano alleanze politiche, talora soggette a cambiamenti.

Perché avvenissero *iustae nuptiae*, era necessario che entrambi i coniugi fossero cittadini romani: non poteva essere legittimo il figlio di un Romano e di una straniera. Il concubinato era una pratica abbastanza diffusa soprattutto fra i ceti umili, che talora non avevano la piena cittadinanza. Di solito la concubina era di origine servile, mentre il suo compagno poteva essere di stato sociale elevato. A difesa morale della famiglia e a favore dell'incremento demografico Augusto promosse (fra 18 e 9 a.C.) le leggi *de maritandis ordinibus* e *de adulteriis*. In età imperiale avanzata, la diffusione del cristianesimo valorizzò gli aspetti morali del matrimonio, indissolubile dal punto di vista religioso.

Della *familia*, intesa come nucleo sociale sottoposto all'autorità del *pater*, facevan parte anche gli schiavi, che, se impiegati in casa, si trovavano in condizioni generalmente migliori rispetto ai servi adibiti a duri lavori nei campi o in miniera. Indicativo è il fatto che nel *De re rustica* di Varrone gli schiavi siano definiti *instrumentum vocale*, considerati fra gli attrezzi agricoli, dai quali si differenziano solo per l'uso della voce.

Nella concezione giuridica più arcaica la giustizia si otteneva attraverso la vendetta privata, da parte dell'offeso o di qualcuno dei suoi familiari. Della legge del taglione rimane traccia nelle XII tavole, dove però viene incoraggiato il risarcimento pecuniario, con precisazioni di ammenda nel caso si tratti della frattura di un osso o di una lesione meno grave, se il danneggiato sia libero o schiavo. Per un furto, il ladro era tenuto a pagare al proprietario il doppio o il triplo della refurtiva, secondo le circostanze nelle quali veniva scoperto il maltolto.

La tendenza verso la repressione del reato da parte non più dell'individuo, ma della collettività, porta a organizzare il processo, nella procedura e nella distinzione fra colpe contro lo stato, lesive del bene pubblico (*crimina*) e contro individui (*delicta*). Nel 367 a.C. fu istituito il pretore urbano, che si occupasse specificamente della giurisdizione civile, esercitata in precedenza dai consoli. Dal 242 a.C. un altro *praetor*, il *peregrinus*, fu incaricato di amministrare la giustizia fra Romani e stranieri. Nella seconda metà del III sec. a.C. i pretori cominciarono a emettere un editto, cioè l'esposizione del programma che avrebbero seguito durante l'anno della loro giurisdizione civile. Da queste dichiarazioni di principi e di formule giuridiche e dai *responsa* dei giuristi che collaboravano col pretore si sviluppò la giurisprudenza.

Ad Appio Claudio Cieco si attribuiscono il primo trattato giuridico (tra fine IV-inizio III sec. a.C.) e una raccolta di formule delle *legis actiones*. Quest'ultima pubblicazione è particolarmente significativa, perché diede il via alla laicizzazione del diritto, affidato in precedenza ai pontefici per quanto riguardava i *responsa* da fornire ai privati. Durante il II sec. a. C. furono scritte diverse opere giuridiche e Quinto Mucio Scevola, all'inizio del I sec. a.C., ordinò per